

Contratti, il termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni è illegittimo

di [Giorgio Tacconi](#)

Anac: è illegittima la clausola contrattuale che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, senza un accordo tra i contraenti

Giovedì 9 maggio 2024

L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha rilasciato il **parere n. 4 del 10 aprile 2024**, volto a fornire un indirizzo generale su un quesito riguardante una procedura di gara indetta ai sensi degli artt. 63 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del *"Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali non pericolosi"*, attinente alla presunta **illegittimità di una clausola** dello schema di contratto, in quanto, prevedendo il **termine di pagamento delle fatture a centoventi giorni**, costituiva una violazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002 e, pertanto, da considerarsi nulla per violazione di norma imperativa.

Termine di pagamento delle fatture: la questione

Nel parere, Anac richiama il quadro normativo e i relativi orientamenti interpretativi sulla disciplina dei pagamenti; in particolare, il **dlgs. n. 231/2002**, di attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla [lotta contro i ritardi di pagamento](#) nelle transazioni commerciali. L'**articolo 4 "Termini di pagamento"** del citato decreto pone una **limitazione all'autonomia contrattuale** e alla derogabilità della disciplina dei termini prorogabili solo nella misura massima di giorni sessanta, nei casi in cui la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche ne giustificano oggettivamente la proroga, previa approvazione per iscritto della relativa clausola contrattuale. Pattuizioni contrattuali in violazione di tali prescrizioni sono pertanto **nulle** e, per effetto dell'eterointegrazione normativa, si determina l'applicazione dell'articolo 4 del d.lgs. 231/2002.

La giurisprudenza sul punto (Consiglio Stato, Sez. V, n. 1885 del 1° aprile 2010,) ha ricordato che *"la direttiva n. 2000/35/CE, recepita in Italia con il citato dlgs. n. 231/2002, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contiene norme imperative, applicabili anche alle pubbliche amministrazioni, che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto"*.

Da dove deriva la questione di legittimità

Pertanto, nel caso in esame *"sono da ritenersi illegittimi la lettera d'invito ed il capitolato normativo nella parte in cui impongono, a pena di esclusione, l'accettazione della clausola che prevede il pagamento entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura"*. L'imposizione dell'aumento dei termini per il pagamento rispetto ai trenta giorni fissati dal decreto, **senza un accordo tra i contraenti** inteso a delineare un regolamento negoziale più consono alla situazione finanziaria del debitore, sulla base di determinati parametri (ossia corretta prassi commerciale, natura dei beni o servizi, condizione dei contraenti e rapporti commerciali tra i medesimi), in realtà introduce un vantaggio per l'Amministrazione che deve considerarsi "indebito".

Cosa dice la Legge Europea sul termine di pagamento delle fatture

La nuova formulazione dell'articolo 113-bis, ad esito della Legge Europea 2018, rende chiara l'intenzione del legislatore di **predeterminare a monte il termine di pagamento** delle fatture e il dies a quo del calcolo degli interessi moratori, non solo per adempiere alla normativa europea sul punto ma anche per la tipologia di clausola stessa che, se predeterminata dall'amministrazione, potrebbe produrre un effetto a danno dell'impresa.

Dal **carattere inderogabile** della disposizione discende il potere di eterointegrazione della norma stessa, che trova applicazione anche nel caso in cui la lex specialis di gara sia silente o preveda clausole difformi, che devono ritenersi **sostituite di diritto ex articolo 1339 c.c.**, che, viceversa, non trova applicazione laddove siano comunque affidati alle parti la quantificazione e l'esatto corrispettivo, nonché il metodo e la concreta manifestazione dell'elemento in questione.

Che cosa afferma Anac nel suo parere

Ne consegue che la disciplina di gara nel caso di specie possa considerarsi **eterointegrata** dalla disposizione in questione, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339c.c. anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce **elemento essenziale**, non può essere apposta in **violazione di una norma imperativa**.

In conclusione, Anac richiama la stazione appaltante ad una **più attenta formulazione** della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi sopra richiamati e si rimette all’amministrazione ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato.

Articolo tratto da *Teknoring*